

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI DOTTORATI, DEI MASTER *HONORIS CAUSA* E DEL SIGILLO DELL'UNIVERSITÀ'

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca e del Master *honoris causa*, nonché del Sigillo dell'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 2

Requisiti soggettivi per il conferimento

1. Il Dottorato *honoris causa* può essere conferito a personalità, di norma già laureate, i cui meriti culturali, scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo, comprovati e di alto profilo, riconosciuti a livello pubblico, nazionale o internazionale e che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle discipline pertinenti al dottorato che viene conferito.
2. Il Master *honoris causa* può essere conferito a personalità, di norma già laureate, che si siano particolarmente distinte in campo culturale, scientifico, umanitario o sociale, in conformità con la normativa vigente in materia.
3. Il "Sigillo dell'Università degli Studi della Tuscia" può essere conferito a personalità esterne che si siano particolarmente distinte in ambito scientifico, culturale, artistico, economico o sociale.

Art. 3

Procedura di conferimento

1. Si può procedere a formulare proposte solo su dottorati o master attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta.
2. La proposta deve indicare la denominazione del dottorato o del master che si intende conferire e deve essere corredata dal *curriculum* del candidato, oltre che da una relazione attestante le motivazioni del conferimento.
3. La proposta di conferimento del dottorato *honoris causa* viene approvata a maggioranza dai due terzi dei voti dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il dottorato, previo parere favorevole del Collegio del dottorato di riferimento.
4. La proposta di conferimento del master *honoris causa* viene approvata, a maggioranza dai due terzi dei voti, dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il master o dal Consiglio di Sezione della *Unitus academy*, previo parere favorevole del Comitato ordinatore del Master.
5. Il Senato Accademico valuta nel merito la proposta e delibera al riguardo.
6. In caso di approvazione, il Rettore conferisce il dottorato o il master *honoris causa*.
7. Il Senato Accademico può autorizzare per ciascun anno accademico una sola proposta per corso di dottorato. Il Rettore può proporre, per ogni anno accademico, due conferimenti di Dottorato *honoris causa* di interesse generale dell'Università.
8. Il predetto limite per anno accademico al conferimento dei dottorati *honoris causa* si applica anche

al conferimento dei master *honoris causa*.

9. Il “sigillo dell'Università degli Studi della Tuscia” è conferito dal Rettore, anche su proposta di un Consiglio di Dipartimento, previa approvazione da parte del Senato Accademico.

10. Il conferimento del sigillo ha valore onorifico e non comporta il sorgere di alcun diritto o obbligo nei confronti dell'Ateneo.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Il Dipartimento proponente partecipa agli eventuali costi di conferimento del titolo proposto.